

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: AREA VASTA N. 3 – ANFFAS ONLUS CIVITANOVA MARCHE – COSER
COMUNITA' SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVA "COMUNITA' GIOVANNI PAOLO II";
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE ANNO 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1. DI STIPULARE**, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte e che si approvano, l'accordo per l'anno 2016 con l'Anffas Onlus di Civitanova Marche, Ente titolare e gestore della comunità socio educativa riabilitativa (COSER) denominata "Comunità Giovanni Paolo II", dotata di n.10 (dieci) posti autorizzati e accreditati, per l'erogazione di prestazioni in regime residenziale di persone maggiorenni in condizioni di disabilità, schema che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE** l'accordo in oggetto, disciplinante i rapporti tra l'ASUR/AV3 e l'Anffas onlus di Civitanova Marche, Ente titolare proprietario della Co. Se.R. di cui al p.1 (cod. ORPS 600227), sita in Via Trilussa,12 Civitanova Marche, per la gestione di n. 10 posti letto cofinanziati dalla Regione Marche, di cui n.8 (otto) posti sul numero dei posti convenzionati a favore di persone maggiorenni in condizioni di disabilità afferenti all'Area vasta n.3, la cui permanenza nel corso degli anni presso la Co.Se.R. Anffas onlus di Civitanova Marche è stata sempre continua e risulta necessaria ed appropriata

secondo le valutazioni della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta e dell'equipe della Co.SE.R. stessa;

3. **DI STABILIRE** che l' accordo di cui al punto 1) ha valore di convenzione quadro con valenza aziendale, quindi con validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta, dall'Area Vasta competente;
4. **DI SOTTOSCRIVERE** la convenzione di cui al precedente punto 1), conferendo espressa delega alla stipula dell'accordo al Direttore dell'AV3, Dr Alessandro Maccioni, ai fini della gestione assistenziale di n.8 utenti dell'Area Vasta 3, che ne assumerà nel contempo l' onere di spesa, come indicato al seguente punto 6);
5. **DI DARE ATTO** che, ai fini dell'Accordo di cui al punto 1) per la erogazione di prestazioni residenziali per l'anno 2016 il costo per la gestione si riferisce all'utilizzo di n. 8 p.l. autorizzati per gli inserimenti effettuati dall'Unità Multidisciplinare Età Adulta (UMEA) dell'AV3 Distretto di Civitanova Marche, con il parere favorevole del Direttore di Distretto, come da prospetto allegato sottratto alla pubblicazione per tutelare i diritti di privacy e alla riservatezza dei dati sensibili. La spesa a carico dell'AV3 è la seguente:
 - a) **anno 2016 la somma complessiva di euro 84.180,00 (Iva esente)** che sarà ricompresa nel budget 2016 da assegnare all'AV3, di cui alla gestione provvisoria ex DGRM 1224 del 30/12/2015, Autorizzazione AV3TERR n. 26 sub 3 /2016, imputata al Conto Economico 0505100107 afferente alle prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili, c.d.c.0822928;
 - b) **la spesa di cui alla lettera a)**, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R.M. 1331/2014 (All. A p.2 2.1), è determinata in applicazione della cifra di euro 115,00 come importo di riferimento della retta di degenza per ogni ospite, stabilita dalla D.G.R.M. n. 23 del 21-01-2013 e s.m.i. e alla ripartizione delle quote tra enti di cui al decreto regionale n. 8/SOP del 25-02-2013 che definisce i criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili gravi cofinanziate dalla Regione, mentre per i restanti posti letto (n.2) provvederanno le Aree Vaste a cui afferiscono gli utenti;
6. **DI STABILIRE** che si provvederà alla liquidazione delle competenze contabilizzate dall'Anffas di Civitanova Marche secondo le scadenze stabilite dall'Accordo allegato, sulla base dell'invio telematico delle fatture che dovranno riportare per ogni mese i giorni di presenza di ogni utente e le sue iniziali;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, a norma dell'art.28 L.R. 26/96 come sostituito dall'art.1 della L.R. 36/2013;
8. **DI TRASMETTERE** la presente determina: al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Marini



Per i pareri infrascritti:


Il Direttore Sanitario

(Dott.ssa Nadia Storti)




Il Direttore Amministrativo

(Dr. Pierluigi Giannini)



Il Direttore dell'Integrazione Socio Sanitaria

(Dr. Giovanni Feliziani)




Attestazione Bilancio e Controllo gestione

I sottoscritti dichiarano che il costo relativo all'accordo contrattuale di cui al presente atto sarà reso coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità del budget che sarà assegnato all'AV3 per l'anno 2016.


Il Dirigente Servizio Controllo Gestione

Dr. Fabio Gubbinelli



Il Dirigente Servizio Risorse economiche e finanziarie

Dott.ssa Lucia Fusebi



La presente determina consta di n. 16 (sedici) pagine di cui n. 06 (sei) pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

- AREA VASTA N. 3 -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE- DISTRETTO CIVITANOVA MARCHE

Vista la legge regionale 13/2003 e s.m.i , recante ad oggetto: “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

Visto il D. lgs. 502/92 e s.m.i. “ Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, in particolare l’art 8 bis e 8 quinquies, ove si stabilisce in particolare al comma 3, che l’esercizio di attività sanitarie a carico del SSN è subordinato alla stipulazione di accordi contrattuali.

Richiamata la seguente normativa di settore:

- **Legge 05/02/1992 n.104**“ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- **L.R. n. 18 del 04/6/1996 e s.m.i** “ Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate;
- **Legge 328/2000** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in particolare l’art.22 ove viene definito il sistema integrato degli interventi e servizi sociali;
- **D.A. Consiglio Regione Marche n. 306 del 01/03/2000** “ Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002;
- **D.P.C.M. 14-2-2001:** “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- **D.P.C.M 29/11/2001** : “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” , in particolare tab. Macro Livelli p.9 Assistenza territoriale residenziale lett. c) prestazioni terapeutiche e socio - riabilitative in regime residenziale per disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare;
- **L.R.20/2002** “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” e Regolamenti attuativi della L.R.20/2002 : n.1/2004 e n.3/2006;
- **D.G.R.M. n. 1965 del 12/11/2002** “ LR n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni - criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle Unità Multidisciplinari e modalità per la collaborazione delle stesse con le commissioni sanitarie di cui all’art. 4 della L. n. 104/92 e con gli organismi previsti dalla L. n. 68/99;
- **Piano d’indirizzo per la riabilitazione** del 10-02-2011 - Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;
- **Piano Sanitario Nazionale 2011-2013**, punto 3.1.3, relativo all’integrazione socio-sanitaria;

- **D.A. Consiglio Regione Marche n. 38 del 16-12-2011** di approvazione del “Piano Sanitario Regionale 2012-2014” (Sostenibilità, Appropriatelyzza, Innovazione e Sviluppo);
- **D.G.R.M. n.23 del 21-01-2013** “Comunità socio-educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.), Individuazione strutture ammesse al cofinanziamento regionale- Modalità e termini di rendicontazione”;
- **DGRM 1011/2013** : “ Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extra ospedaliera e socio sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale”;
- **D.G. R.M. 1195/2013** “determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 20.11.2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale”;
- **D.G.R.M. n. 1331 del 25-11-2014** “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della D.G.R.M. 1011/2013”;
- **D.G.R.M. n.111 del 23/02/2015** “Piano Regionale Socio-sanitario 2012-2014 – governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell’assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali;
- **D.G.R.M. n. 289 del 09-04-2015** “Piano regionale socio sanitario: fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitari, extra ospedaliera, socio-sanitaria e sociale;
- **D.G.R.M. n.537 del 08/07/2015** “ Modifica DGR 1331/2014 allegato A punto 2 Area Disabili – cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3;
- **D.G.R.M. n. 1224 del 30-12-2015** “L. R. n. 13 del 26/03/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici preventivi per l’anno 2016..

Motivazione

La legge 104/92 all’art.10 prevede che per assicurare il diritto all’integrazione sociale e scolastica i Comuni le Asl e gli altri enti locali, nell’ambito delle competenze in materia di servizi sociali di cui alla legge 142/90, possono realizzare comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone disabili in situazione di gravità.

In conformità a quanto previsto dalla legge n.104/92 art.10 e art.41 ter e s.m.i. (modificati con legge n. 162/98 e legge n. 388/2000), nell’ambito della programmazione socio-sanitaria integrata avviata, la Regione Marche ha promosso sul proprio territorio l’attivazione di Comunità alloggio per il “ dopo di noi” rivolte a persone disabili gravi prive di sostegno familiare, superando così i confini della programmazione sanitaria entro la quale l’assistenza ai disabili veniva precedentemente assicurata.

Il sistema della residenzialità socio-sanitaria nella Regione Marche vede un rilevante cambiamento con l'emanazione della legge 20/2002 "Disciplina in materia di autorizzazione in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" e del Regolamento attuativo n.1/2004 e s.m.i. "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale"; tali atti prevedono tre tipologie di residenze per disabili: la comunità alloggio, la residenza protetta e le comunità socio-educativa riabilitativa di cui trattasi.

La Comunità socio-educativa riabilitativa (CoSER) prevista dall'art.5 della Legge n.20/2002 e successivi Regolamenti attuativi n.1/2004 e n. 3/2006, che ricomprenderà la comunità alloggio del progetto "Dopo di noi ", è una struttura residenziale parzialmente autogestita destinata a soggetti maggiorenni in condizione di disabilità, privi di validi riferimenti familiari, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Si tratta di struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantiscono una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima è assente o non è in condizioni di rispondere al bisogno, nonostante l'attivazione dei servizi domiciliari. La valutazione sanitaria a tutela della salute dei disabili è affidata alle Unità Multidisciplinari Età Adulta (UMEA), costituite presso ciascun Distretto sanitario che operano in integrazione con i servizi sociali dei Comuni.

I Regolamenti succitati definiscono della struttura CoSER gli standard di funzionamento (ricettività, standard del personale, standard strutturali).

Riguardo al finanziamento delle CoSER, venuto meno quello nazionale previsto dall'art.41 ter della legge 104/92 e s.m.i. la Regione Marche ha garantito la continuità del percorso intrapreso per la residenzialità socio-sanitaria, concorrendo nelle spese di gestione delle strutture, secondo quanto stabilito con DGR 2635/2000 e DGR n.406/2006 e s.m.i., fissando peraltro i criteri di compartecipazione alla spesa delle CoSER, definiti da ultimo con la DGR 23/2013 e s.m.i. e dal decreto regionale n. 8/SOP del 25-02-2013.

Tali atti regionali hanno stabilito come importo di riferimento della retta di degenza per ogni ospite la cifra di euro 115,00, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%; la quota restante della retta giornaliera di degenza per ogni ospite viene ripartita come segue:

- 25% a carico delle Aree Vaste dell'Asur Marche;
- 25% a carico dei Comuni di residenza degli ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento

Lea socio-sanitari (DGR 1011/2013 DGR 1195/2013 1331/2014)

Attualmente il sistema residenziale e semiresidenziale della Regione Marche dell'Area disabili è regolamentato dalle DD.GG.RR. n. 1011 del 9/07/2013, n. 1195 del 02/08/2013 e n. 1331 del 25/11/2014.

Con tali atti è stata data applicazione alla normativa nazionale riguardante i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni socio-sanitarie (DPCM 29/11/2001 all. 1 c) per garantire uniformità e omogeneità nei servizi territoriali extraospedalieri del territorio regionale, anche con riferimento alla ripartizione degli oneri delle prestazioni socio-sanitarie diurne e residenziali, tra quota sanitaria e sociale

Con la D.G.R.M. 1331/2014 in oggetto : "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della D.G.R.M. 1011/2013, la Giunta regionale ha modificato la DGR 1011/2013 nella parte relativa alla definizione degli standard assistenziali ed ha fissato le tariffe per l'assistenza residenziale e semiresidenziale dell'Area Anziani Disabili e Salute mentale. Nelle modalità applicative dell'Accordo di cui all'All. A punto 2 Area Disabili 2.1 Cure Riabilitative di Mantenimento per Disabili gravi RD3, si dispone " in considerazione che una quota significativa di tale utenza è inserita in strutture a carattere socio-assistenziale, e cioè le Comunità Socio-Educative Riabilitative (LR 20/2002 art.3,c.3,lett.b) [...] . le stesse dovranno gradualmente riconvertirsi in RSA Disabili. A tal fine le predette strutture entro il 30-06-2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31-12-2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal piano di ogni struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01-01-2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza Disabili.

Nell'ambito dell'AV3 – Distretto di Civitanova Marche – è presente, tra le altre, la Comunità Socio Educativa Riabilitativa per Disabili gravi dell'Anffas onlus Civitanova Marche, con sede in via Trilussa n.12 - 62012 Civitanova Marche .

L'Associazione Anffas onlus, quale ente titolare della suddetta Co.SER., iscritta all'Anagrafe delle onlus, è autorizzata dal Comune di Civitanova Marche all'esercizio ex L.R. 20/2002: Autorizzazione n. 2 del 05-04-2006 - Modifica, funzionamento del Servizio della Co.SER " Giovanni Paolo II " con sede in via Trilussa, n.12 Civitanova Marche, con capacità ricettiva di n. 10 persone, compreso un posto per pronta accoglienza o accoglienza programmata – codice fiscale 93042860432 – partita Iva 01470390434.

La CoSER " Giovanni Paolo II" è stata ammessa al cofinanziamento Regionale di cui al Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 8 del 25-02-2013 per n. 10 posti letto.

Va dato atto che la struttura, nell'ambito di accordi sociosanitari integrati tra i Comuni e la Asur AV3 – Distretto di Civitanova Marche, ha assicurato fin dall'anno 2006 con il personale preposto educativo, sanitario ed assistenziale, l'assistenza e la continuità dei percorsi assistenziali e il coinvolgimento delle rete familiare e sociale di soggetti del territorio stesso dell'AV3, per la ragioni di opportunità sanitaria rilevate dal responsabile della Unità Multidisciplinare Età Adulta (UMEA).

Per dette ragioni l'Asur Area Vasta 3 ha riconosciuto alla struttura le prestazioni di assistenza sanitaria e sociale rese a favore dei vari ospiti.

Anche per l'anno 2016 il Direttore del Distretto, sulla base delle valutazioni effettuate dall'UMEA, ritiene che tutti gli inserimenti siano da confermare fino al 31-12-2016, rilevando sia la sussistenza delle condizioni per la continuità dei progetti assistenziali, sia l'appropriatezza del contesto strutturale e degli interventi abilitativi-riabilitativi previsti, che corrispondono al livello erogabile nella Comunità socio- educativa riabilitativa.

Sono stati elaborati dalla struttura, congiuntamente all'UMEA distrettuale i Piani Assistenziali Individuali (PAI), che sono conservati agli atti degli stessi Servizi distrettuali e della struttura ospitante. Il responsabile dell' UMEA effettuerà le verifiche dei PAI nel corso dell'anno, nelle cadenze indicate nei piani stessi: il piano individuale costituisce vincolo operativo per la struttura, salvo revisione da parte dell'UMEA stessa.

Considerato dunque che la struttura nell'anno 2016 sta continuando a rendere le prestazioni socio-sanitarie agli ospiti, come da disposizioni dei Servizi invianti (Umea distrettuale), e che trattasi di inserimenti a lungo termine sottoposti ad un monitoraggio periodico.

Considerato che si presuppone per tutto l'anno il pieno utilizzo della capacità ricettiva della Comunità: n. 10 posti di cui n. 8 posti occupati dagli utenti del territorio dell'AV3 ospitati da vari anni e gli altri due posti da utenti delle altre Aree Vaste.

Il Direttore di Area Vasta ha definito con la stesso Ente gestore uno schema di accordo per l'affidamento alla struttura di prestazioni residenziali per l'anno 2016, a favore di utenti della stessa AV3, cioè nelle more dell'aggiornamento della L.R. n.20/2000 e n. 20/2002 e della riconversione delle CoSER in RSA disabili gravi (livello RD3).

L'accordo ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e pertanto ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti; esso costituisce un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con la Comunità medesima, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento, dovrà essere assunto dall'Area Vasta competente.

Si rimanda all'Anffas onlus di Civitanova Marche, quale ente gestore della Co.SER., la disciplina dei rapporti per i restanti 2 posti non ricompresi nella convenzione con l'Area Vasta n. 3, che si riserva n. 8 posti.

Struttura requisiti autorizzativi tariffe e spesa

La struttura dell'Anffas, autorizzata ai sensi della L.R. 20/2002 e s.m.i. e Regolamento n.1/2004 e s.m.i., dal Comune di Civitanova Marche con provvedimento n. 2 del 05/04/2006 – Modifica, è identificata dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS) con il **cod. 600227** qualificata quale COSER - Comunità Socio Educativa Riabilitativa, denominata "Comunità Giovanni Paolo II".

Ai sensi della DGRM 1331/2014 Allegato A) p.2 2.1 le strutture di tale tipologia (L.R.20/2002 art.3, c. 3 lett.b) per le quali sono confermati gli standard assistenziali e il sistema tariffario attualmente previsti, in attesa del piano di adeguamento di cui ai LEA regionali socio-sanitari, sono tenute a presentare un Piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3; l'attivazione di tale conversione dovrà avvenire nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre 31-12-2017, fermo restando che alla data del 01-01-2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e disabili.

Si dà atto che L'Anffas Onlus di Civitanova Marche con nota del 15/05/2015, acquisita agli atti, ha formulato richiesta alla Regione Marche di riconversione della propria struttura in RD3.

Riguardo agli oneri economici, dunque in conformità alla D.G.R.M. 1331/2014, si applica anche per l'anno 2016 la retta giornaliera di euro 115,00, già individuata con la D.G.R.M. n.449/2010 e stabilita dalla D.G.R.M. n.23 del 21/1/2013 e s.m.i., ripartita nel modo seguente :

- • 50% cofinanziamento regionale ;
- • 25% a carico del Servizio Sanitario regionale ;
- • 25% a carico del Comune di residenza degli ospiti.

In caso di rientri in famiglia la cifra di riferimento di € 115,00 sarà ridotta del 25% a partire dal 15° giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero, invece, la cifra rimane invariata con l'obbligo da parte della struttura di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

Quanto alla spesa prodotta dall'Accordo, deve evidenziarsi che per l'anno 2016 è prevista la somma complessiva di Euro 84.180,00 (esente Iva) , con riferimento agli utenti individuati nell'elenco allegato e sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy , firmato dal Direttore di Distretto.

Le prestazioni oggetto del contratto, essendo di tipologia socio-sanitaria e di ricovero, non sono soggette agli obblighi di tracciabilità , come da determina AVCP n.4 del 07/07/2011 punto 4.5 – Servizi Sanitari .

Il Direttore del Distretto di Civitanova Marche e il Responsabile Amministrativo, per quanto di rispettiva competenza, dichiarano la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale.

Per quanto sopra argomentato

SI PROPONE

- 1. DI STIPULARE**, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte e che si approvano, l'accordo per l'anno 2016 con l'Anffas Onlus di Civitanova Marche, Ente titolare e gestore della comunità socio educativa riabilitativa (COSER) denominata " Comunità Giovanni Paolo II", dotata di n.10 (dieci) posti autorizzati e accreditati, per l'erogazione di prestazioni in regime residenziale di persone maggiorenni in condizioni di disabilità, schema che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE** l'accordo in oggetto, disciplinante i rapporti tra l'ASUR/AV3 e l'Anffas onlus di Civitanova Marche, Ente titolare proprietario della Co. Se.R. di cui al p.l (cod. ORPS **600227**), sita in Via Trilussa,12 Civitanova Marche, per la gestione di n. 10 posti letto cofinanziati dalla Regione Marche, di cui n.8 (otto) posti sul numero dei posti convenzionati a favore di persone maggiorenni in condizioni di disabilità afferenti all'Area vasta n.3, la cui permanenza nel corso degli anni presso la Co.Se.R. Anffas onlus di Civitanova Marche è stata sempre continua e risulta necessaria ed appropriata secondo le valutazioni della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta e dell'equipe della Co.SE.R. stessa;
- 3. DI STABILIRE** che l' accordo di cui al punto 1) ha valore di convenzione quadro con valenza aziendale, quindi con validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta, dall'Area Vasta competente;
- 4. DI SOTTOSCRIVERE** la convenzione di cui al precedente punto 1), conferendo espressa delega alla stipula dell'accordo al Direttore dell'AV3, Dr Alessandro Maccioni, ai fini della gestione assistenziale di n.8 utenti dell'Area Vasta 3, che ne assumerà nel contempo l'onere di spesa, come indicato al seguente punto 6);
- 5. DI DARE ATTO** che, ai fini dell'Accordo di cui al punto 1) per la erogazione di prestazioni residenziali per l'anno 2016, il costo per la gestione si riferisce all'utilizzo di n.8 p.l. autorizzati per gli inserimenti effettuati dall' Unità Multidisciplinare Età Adulta (Umea) dell'AV3 Distretto di Civitanova Marche, con il parere favorevole del Direttore di Distretto, come da prospetto allegato sottratto alla pubblicazione

per tutelare i diritti di privacy e alla riservatezza dei dati sensibili . La spesa a carico dell'Area Vasta 3 è la seguente:

a) Anno 2016 la somma complessiva di euro 84.180,00 (Iva esente) che sarà ricompresa nel budget 2016 da assegnare all'AV3, di cui alla gestione provvisoria ex DGRM 1224 del 30/12/2015, Autorizzazione AV3TERR n. 26 sub 3/2016, imputata al Conto Economico 0505100107, afferente alle prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili, c.d.c. 0822928;

b) la spesa di cui alla lettera a), in conformità a quanto disposto dalla D.G.R.M. 1331/2014 (All. A p.2 2.1), è determinata in applicazione della cifra di euro 115,00 come importo di riferimento della retta di degenza per ogni ospite, stabilita dalla D.G.R.M. n. 23 del 21-01-2013 e s.m.i. e alla ripartizione delle quote tra enti di cui al decreto regionale n. 8/SOP del 25-02-2013 che definisce i criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili gravi cofinanziate dalla Regione, mentre per i restanti posti letto (n.2) provvederanno le Aree Vaste a cui afferiscono gli utenti;

6. DI STABILIRE che si provvederà alla liquidazione delle competenze contabilizzate dall'Anffas di Civitanova Marche secondo le scadenze stabilite dall'Accordo allegato, sulla base dell'invio telematico delle fatture che dovranno riportare per ogni mese i giorni di presenza di ogni utente e le sue iniziali;

7. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, a norma dell'art.28 L.R. 26/96 come sostituito dall'art.1 della L.R. 36/2013;

8. DI TRASMETTERE la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R.26 /96 e s.m.i.-

IL DIRETTORE DI DISTRETTO

Dot. Gianni Turchetti

Il Funzionario Istruttore

Dr.ssa Maria Antonella Marino

M. Marino

IL DIRETTORE UCC

Dr. Alberto Carali

- ALLEGATI -

ACCORDO CONVENZIONALE

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n.3/ Distretto Sanitario di Civitanova Marche – sede legale Ancona via Caduti del Lavoro 40, - CF e PI. 02175860424 – rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale dottor Alessandro Maccioni (di seguito denominata Area Vasta n.3), domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell'Area Vasta n.3 sita in L.go Belvedere Raffaello Sanzio,1 – 62100 Macerata

E

L'A.N.F.F.A.S. ONLUS con sede a Civitanova Marche in via Trilussa , n. 12, rappresentata dal dott. Roberto Ricci, in qualità di Presidente della predetta ONLUS cod. fisc./partita Iva n.01470390434

si stipula il presente Accordo ex art 8 quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i. per avvalersi delle prestazioni di assistenza socio riabilitativa residenziale e assicurare livelli adeguati di assistenza ai propri utenti per l'anno 2016;

Premesso

- Che nel Comune di Civitanova Marche, Distretto Sanitario Civitanova Marche dell'Area Vasta n.3 (Ambito Territoriale Sociale n. XIV), ha sede sita in Via Trilussa , n.12 – 62012 Civitanova Marche, la struttura CoSER Comunità Socio Educativa Riabilitativa di cui è titolare l'Anffas Onlus;
- Che la struttura è autorizzata dal Comune di Civitanova Marche per un numero di 10 posti letto, con atto n.2 del 05/04/2006 – Modifica ai sensi della Legge 20/2002 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.1 del 25/02/2004, quale Comunità Socio Educativa Riabilitativa (CoSER,) identificata e qualificata con il codice **ORPS 600227**, denominata CoSER "Comunità Giovanni Paolo II", individuata ed ammessa al cofinanziamento tra le altre Co.S.E.R. regionali, come risulta dal Decreto del Servizio Politiche Sociali n. 8/SPO DEL 5/02/2013;
- Che la Regione Marche con DGRM n.23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n.776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione e per la determinazione del cofinanziamento regionale, mantenuto la cifra di euro 115.00 come importo di riferimento della retta giornaliera per ogni disabile accolto in struttura, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia 57.50 e la restante quota ripartita tra Asur/Area Vasta e Comune di residenza dei disabili, ciascuno nella misura del 25%;
- Che la DGRM 1331/2014, con riferimento al livello assistenziale e tariffario delle CoSER (L.R.20/2002 art.3 comma 3 lett.b) dispone che le stesse strutture dovranno presentare un Piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3 e che tale conversione dovrà avvenire entro il 31/12/2017 prevedendo che fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle CoSER, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza Disabili;
- Che l' Anffas onlus titolare della Co.S.E.R. ha fatto richiesta alla Regione Marche di riconversione della propria struttura in RD3 come previsto dalle norme regionali di settore in data 15/05/2015;

- Che le parti hanno preso visione di quanto previsto dalle disposizioni e normative nazionali e regionali in materia di strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni socio-sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento;
- Che in base alla determinazione AVCP n.4/2011 paragrafo 4.5 il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con soggetto privato autorizzato/accreditato, ex art.8 quinquies D.lgs.502/92 e smi, non è soggetto all'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto e le premesse aventi ad oggetto la convezione quadro riferita alla disciplina dei rapporti della gestione dei pazienti disabili gravi e /o privi di sostegno familiare presso la Co.SER. "Comunità Giovanni Paolo II" dell'Anffas onlus di Civitanova Marche, ubicata nel territorio dell'ATS n. XIV di Civitanova Marche.

Tale livello assistenziale è riferito a quello individuato dal DPCM 29/11/2001: Macro Livello Assistenza Territoriale residenziale, punto 9. Micro-livello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali, al punto a) prestazioni socio riabilitative in regime residenziale, che prevede la compartecipazione utente/Comune.

La convenzione è parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Ricettività e funzionamento

La Co.SER. dell'Anffas onlus di Civitanova Marche ha complessivamente una ricettività di n. 10 posti letto per disabili adulti, di cui n. 8 riservati all'Area Vasta n. 3, che sono regolarmente autorizzati ed accreditati secondo la normativa

in vigore.

La comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi o giorni di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicati al Comune, all'Asur/Area Vasta n. 3, agli ospiti ed alle loro famiglie.

I 10 (dieci) posti letto delle Co.Se.r dell'Anffas onlus Civitanova Marche sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Macerata.

Art. 3 Accesso alla struttura

L'accesso alla struttura e la prosecuzione degli inserimenti per gli utenti di competenza avverranno con la verifica dell'appropriatezza e della continuità assistenziale, sulla base della valutazione dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta (UMEA) del Distretto/ATS XIV e dell'equipe della Co.SER competente: entrambi gli organismi procederanno alla presa in carico di ciascun assistito.

I piani assistenziali individuali (P.A.I.) ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA distrettuale.

L'UMEA effettua le verifiche previste nel PAI, monitorando l'evoluzione dei bisogni e l'appropriatezza della risposta assistenziale offerta, aggiornando il Pai realizzato nella Co.S.E.R..

L'accesso di assistiti residenti nei territori di altre Aree Vaste e fuori Regione, è consentito subordinatamente all'autorizzazione del Direttore del Distretto di Civitanova Marche che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

Art. 4 Tipologia di utenza

Possono accedere alla Co.Se.R per disabili le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non, richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso di utenti già inseriti in Comunità, si renda necessaria la loro permanenza oltre il compimento del 65° anno si rende necessaria specifica autorizzazione del Direttore del Distretto, acquisita la valutazione dell'UMEA.

Art. 5 Requisiti funzionali della struttura

L'Anffas onlus di Civitanova Marche provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-amministrativa-aziendale, a gestire la Co.SE.R. di sua proprietà, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 20/2002 e dal Regolamento Regionale n. 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare la Co.SE.R. è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutive e di sollievo alla famiglia quanto quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto disabile, nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Co.SER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente protetto a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio: percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Co.SER ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie)
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali
- interventi di tutela della salute personale

- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio
- attività a livello di gruppo, formative, ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale
- rapporti costanti con i familiari, tutori, amministratori di sostegno, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

Art. 6

Modalità di lavoro e piano educativo personalizzato

La Comunità formula per ogni utente del servizio un Piano Assistenziale Individuale (PAI) che deve essere coerente con il progetto generale di Comunità.

Il PAI è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra gli operatori della comunità e quelli dei Servizi sociali e sanitari dell'AV3.

Il PAI comprende:

- profilo dinamico funzionale
- obiettivi educativi
- strumenti e metodi d'intervento
- tempi di realizzazione e modalità di verifica
- procedure per la valutazione

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari, e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della Comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'equipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi
- redazione ed aggiornamento del diario personale del disabile
- verbali di incontri e delle riunioni di servizio
- registro di presenza degli utenti
- registro/schede di presenza degli operatori
- interventi e percorsi di formazione e/o formazione supervisione del personale.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio
- assistenza educativa
- assistenza socio-sanitaria
- servizi generali

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare: pulizie, lavanderia, stireria, manutenzioni ecc.

Qualora non venga predisposto e fornito il Pai l'Area Vasta 3 non disporrà la liquidazione delle competenze.

Art. 7
Retta e ripartizione

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base della seguente tariffa giornaliera, approvata con la D.G.R.M. 23/2013, ai sensi della DGR 1331/2014 (All.A p.2 2.1) pari alla cifra di euro 115,00.

La retta giornaliera stabilita dalla DGR 23/2013 è posta a carico della Regione Marche nella misura di euro 57,50 (pari al 50% della retta giornaliera di degenza) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune di residenza del disabile e l' Area Vasta di appartenenza dell'assistito.

Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione degli ospiti che viene calcolata esclusivamente sui redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali ecc.) dovrà rimanere una cifra non inferiore a 250,00 euro mensili.

Durante i rientri programmati in famiglia degli utenti, la retta di euro 115,00 viene ridotta del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

La struttura potrà erogare altresì al di fuori della spesa complessiva prevista nel presente accordo e nel rispetto della capacità ricettiva, prestazioni anche a utenti residenti in altre Aree Vaste, fatturando direttamente a quest'ultime

Art. 8
Contabilizzazione

L'ANFFAS onlus di Civitanova Marche, quale Ente titolare e gestore della CoSER, emetterà con cadenza mensile fattura per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti indicante i giorni di effettiva presenza e di assenza degli stessi.

La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme in materia, previo controllo sanitario e contabile

Art. 9
Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere, le parti si rivolgeranno al competente Foro di Macerata.

Art. 10
Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia nazionale e regionali.

Art. 11
Nomina responsabile della privacy

Con la presente convenzione ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30-06-2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG 487/2008, si individua il Presidente e Rappresentante legale dell'Anffas onlus di Civitanova Marche, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui all'Anffas stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta n. 3 - Macerata nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza di persone con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 12
Durata convenzione

Il presente accordo convenzionale ha validità annuale dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Letto, approvato e sottoscritto
Macerata li

Per l'ASUR Marche/AV3
Dott. Alessandro Maccioni

Per l'Anffas onlus di Civitanova Marche
